

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 19/01/2017

PROPOSTA N. 64 DEL 18/01/2017

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO
E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO. APPROVAZIONE.**

PUBBLICAZIONE DAL 19/01/2017

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 19 GEN. 2017

OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Legge Regionale n. 33/2009 - "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" -, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, disciplina - all'art. 20 - la "Conferenza dei Sindaci" che si articola in:

- Assemblea dei Sindaci del Distretto;
- Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale;

RILEVATO CHE:

- con Legge Regionale n. 23 dell'11/08/2015 è stata prevista l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), enti dotati di "personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica";
- con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4464 del 10/12/2015, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita, dal 1° gennaio 2016, l'ATS della Città Metropolitana di Milano, con sede legale in Corso Italia 19, che ha incorporato le ex ASL di Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi;

RICHIAMATE, circa le funzioni delle Assemblee sopra citate, oltre all'art. 20 della Legge Regionale n. 33/2009, le seguenti disposizioni normative:

- il D.lgs. 502/1992, avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" con particolare riferimento all'art. 3 quater "Distretto";
- la L. 328/2000, avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 3/2008, avente ad oggetto: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";

RICHIAMATA la DGR n. X/5507 del 2 agosto 2016 ad oggetto "Attuazione l.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale (a seguito di parere alla commissione consiliare)";

DATO ATTO che, in data 19 gennaio 2016, la Conferenza dei Sindaci dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ha adottato il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale;

RITENUTO di approvare il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei sindaci dell'Ambito Distrettuale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;


SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della SC Affari Generali, avv. Giovanni Cialone, che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni formulate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.


Il Direttore Generale
Marco Bosio




Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Alberto Russo

Il Direttore Sanitario
Emerico Maurizio Panciroli

Il Direttore Socio Sanitario
Silvano Casazza





ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 19 GEN. 2017


Oggetto: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO DI DESTINAZIONE N.

Milano, _____



Il Direttore della Struttura proponente
e Responsabile del Procedimento
SC Affari Generali
avv. Giovanni Cialone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Milano, _____

Il Direttore della
SC Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie

dot. Matteo Tosi



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO
E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE
DELLA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
(ART.7, Regolamento di cui alla D.G.R. n. 5507/2016)**

TITOLO I

Art. 1

Assemblea dei sindaci del Distretto

1. L'Assemblea dei sindaci del Distretto è un'articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci.
2. L'Assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni sul cui territorio hanno competenza i distretti in cui si articola l'ATS in base all'art. 7 bis comma 2 della l.r. 33/2009.
3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. L'Assemblea ha sede presso il Distretto di riferimento, in locali individuati d'intesa con il Direttore Generale dell'ATS e il Presidente dell'Assemblea.
5. Per la città di Milano, in un'ottica di visione unitaria ed integrata della rete dei servizi territoriali, l'Assemblea del Distretto coincide con la sezione del Comune di Milano della Conferenza dei sindaci.
6. I Presidenti dei distretti (compresa la sezione di Milano) congiuntamente al consiglio di rappresentanza dei Sindaci dell'ATS si riuniscono almeno una volta all'anno

Art. 2

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto con l'ausilio del consiglio di coordinamento e in sinergia con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, ha il compito prioritario di definire il raccordo e l'integrazione della programmazione sociale territoriale con gli interventi sanitari e sociosanitari di competenza del distretto ATS, dell'ASST e degli erogatori pubblici e privati accreditati e/o a contratto. Inoltre assume le funzioni di coordinamento territoriale degli interventi sociali contribuendo, per la parte di competenza, al raccordo dei Piani di Zona di Ambito territoriale.
2. I comuni, attraverso l'Assemblea dei sindaci del Distretto, formulano proposte e pareri alla Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana), dandone comunicazione al Direttore Generale dell'ATS, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari e esprimono il proprio parere obbligatorio entro 30 giorni sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.
3. L'Assemblea, anche con l'ausilio delle sue articolazioni per Ambiti distrettuali, svolge altresì le funzioni del comitato dei sindaci del Distretto di cui all'articolo 3 *quater* del D.lgs. 502/1992.
4. L'Assemblea dei sindaci di Distretto adotta misure atte a garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale dei singoli piani di Ambito distrettuale con la programmazione del Distretto, con particolare riferimento alla l.r. 23/2015. Il piano di zona è approvato e aggiornato, ai sensi della l. n. 328/2000 e della l.r. 3/2008.

Art. 3

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. La prima riunione dell'Assemblea dei sindaci del Distretto è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto nella prima seduta, fra tutti i sindaci del Distretto, a scrutinio segreto e secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
E' eletto il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il sindaco con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, viene eletto il più anziano di età.

3. Con le stesse procedure per l'elezione del Presidente, l'Assemblea elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica cinque anni.
5. L'Assemblea istituisce, al suo interno, un Consiglio di coordinamento con compiti di istruttoria, di formulazione di proposte e pareri in ordine alle funzioni attribuite, di coordinamento e integrazione con le assemblee dei sindaci di Ambito distrettuale.
Il Consiglio di coordinamento è composto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Assemblea, dai Presidenti delle Assemblee dei sindaci degli Ambiti distrettuali ricompresi nel territorio di competenza del Distretto. E' presieduto e convocato dal Presidente dell'Assemblea
6. Nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.
In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del Vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci del Distretto è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
7. Il Presidente dell'Assemblea partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di rappresentanza senza diritto di voto, "rendendo al Consiglio, ove richiesto, parere obbligatorio sulle tematiche relative al territorio di sua competenza nella seduta stessa o comunque entro 30 giorni dalla richiesta"

Art. 4

Convocazione dell'Assemblea ed ordine del giorno

1. Il Presidente convoca l'Assemblea dei sindaci del Distretto:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei sindaci del Distretto;
 - c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana);
 - d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.
2. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti:
 - a) dal Presidente dell'Assemblea;
 - b) da un terzo dei componenti l'Assemblea;
 - c) dal Presidente della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana);
 - d) dal Direttore Generale dell'ATS.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti da trattare è posta a disposizione dei componenti presso la sede del Distretto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e inviata in formato elettronico a ciascun componente.

3. La riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 1.
4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto, anche via e mail, che deve essere trasmesso ai sindaci almeno dieci giorni prima della seduta.
E' ammessa la convocazione d'urgenza; in tale caso l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.
5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti in discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, in applicazione di quanto previsto al successivo art. 6 in tema di validità delle sedute.
In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato sino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'Assemblea e al Direttore Generale dell'ATS.
6. Ogni componente può porre mozioni da sottoporre all'Assemblea. La mozione consiste in un invito rivolto al Presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza di competenza dell'ATS anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione.



Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione stessa.

7. Ciascun componente l'Assemblea può presentare interrogazioni direttamente al Presidente della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana), che assicura la risposta, entro 30 giorni.

8. Il Presidente convoca l'Assemblea, di norma, almeno una volta all'anno. In accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, tale Assemblea può coincidere anche con la riunione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto partecipano senza diritto di voto:

- a) il Presidente della Conferenza dei Sindaci (sezione Metropolitana);
- b) la Direzione strategica dell'ATS e il Direttore di Distretto dell'ATS;
- c) il Direttore Generale ed il Direttore Sociosanitario dell'ASST competente per territorio;
- d) altri dirigenti e/o funzionari e/o rappresentanti delle organizzazioni e degli enti distrettuali che il Presidente ritiene utile convocare per la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario, sociale che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio del Distretto, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, l'Assemblea è integrata da rappresentanti degli enti stessi, che vi partecipano senza diritto di voto. Gli enti sono convocati dal Presidente.

Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati accreditati e/o a contratto che gestiscono servizi sanitari, sociosanitari e sociali, operanti ai sensi della vigente normativa e non aventi carattere di temporaneità. Sono comunque esclusi da tale rappresentanza i comuni e le ATS.

Art. 6

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei sindaci del Distretto, in prima convocazione, è validamente riunita quando è presente un numero di componenti secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni facenti parte dell'Assemblea.

2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

3. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate. La seconda convocazione non può avvenire prima di ventiquattro ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

4. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

5. Ogni proposta messa in votazione dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

6. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

7. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

8. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

9. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso il sito web istituzionale dell'ATS) dell'assemblea dei Sindaci di distretto così come della conferenza dei sindaci dell'ATS e del Consiglio di rappresentanza sono svolti da un apposito ufficio in staff alla Direzione Generale dell'ATS come interfaccia tecnico operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATS Metropolitana e del previsto coordinamento tra le sue diverse sezioni

10. Le adunanze sono pubbliche, salvo i casi in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

Art. 7

Pubblicità degli atti

1. Di ciascuna riunione è redatto un verbale che deve evidenziare con chiarezza le decisioni assunte in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa, in via telematica, ai componenti l'Assemblea, al Presidente della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana), al Direttore Generale della ATS. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vice Presidente.

2. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci del Distretto (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'ATS e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Art. 8

Diritti di partecipazione dei cittadini

1. L'Assemblea dei sindaci del Distretto promuove, almeno una volta all'anno, un incontro pubblico con i cittadini, in cui illustra l'attività svolta.

2. L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei comuni facenti parte del Distretto, le loro organizzazioni e le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.

3. A fini conoscitivi può invitare ad apposita riunione il Direttore Generale, il responsabile del Distretto e i responsabili dei dipartimenti, in relazione ad argomenti che l'Assemblea intende portare all'attenzione della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana).

TITOLO II

Art. 9

Assemblea dei sindaci dell'Ambito distrettuale

1. L'Assemblea dei sindaci dell'Ambito distrettuale è un'articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci.

2. L'Assemblea dei sindaci dell'Ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, dei Comuni il cui territorio rientra negli Ambiti distrettuali in cui sono articolati i distretti della ATS, in base all'articolo 7 bis comma 2 della legge regionale 33/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. L'Assemblea ha sede presso l'Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito di riferimento, in locali individuati d'intesa tra il Presidente dell'Assemblea, l'Ente capofila e il Direttore Generale dell'ATS.

5. Per la città di Milano, essendo il Piano di Zona riferito al territorio della città stessa, l'Assemblea di Ambito distrettuale coincide con la sezione del Comune di Milano della Conferenza dei sindaci.

Art. 10

Attribuzioni dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5 della l.r. n. 33/2009, l'Assemblea dei sindaci dell'Ambito distrettuale fornisce ausilio all'Assemblea dei sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 quater D.Lgs. 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea di Distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto.
2. L'Assemblea dell'Ambito distrettuale approva e aggiorna il documento "Piano di zona" di cui alla legge 328/2000 e secondo quanto previsto dalla l.r. 3/2008, in integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario
3. L'Assemblea opera favorendo politiche e iniziative, anche tramite accordi/intese, volte a favorire risposte integrate territoriali ai bisogni dei cittadini.
4. L'organismo esprime all'Assemblea dei Sindaci del Distretto e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, nei casi previsti, il proprio parere in merito alle linee di indirizzo, di programmazione e di gestione territoriale delle risorse finanziarie.
5. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale sviluppa la sua azione principale nella governance della gestione territoriale delle funzioni sociali e nella programmazione degli aspetti gestionali e operativi di coordinamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali. La programmazione, di norma triennale, è sviluppata nei piani di zona di ambito territoriale in auspicabile integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.

Art. 11

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. La prima riunione dell'Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto nella prima seduta, fra tutti i sindaci dell'Ambito distrettuale, a scrutinio segreto e secondo il sistema della quota capitaria.
E' eletto il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il sindaco con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, viene eletto il più anziano di età.
3. Con le stesse procedure per l'elezione del Presidente, l'Assemblea elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica cinque anni.
5. Nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.
In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del Vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
6. Nell'eventualità in cui siano modificati gli assetti territoriali degli Ambiti distrettuali si procede al rinnovo delle cariche elettive delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea ed ordine del giorno

1. Il Presidente convoca l'Assemblea dei sindaci dell'ambito Distrettuale:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei sindaci dell'Ambito distrettuale;
 - c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana) e/o del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;

d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.

2. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti:

- a) dal Presidente dell'Assemblea;
- b) da un terzo dei componenti l'Assemblea;
- c) dal Presidente della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana) e/o dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
- d) dal Direttore Generale dell'ATS.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti da trattare è posta a disposizione dei componenti presso la sede dell'Ente capofila del Piano di Zona almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e inviata in formato elettronico a ciascun componente.

3. La riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 1.

4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto, anche via e mail, che deve essere trasmesso ai sindaci almeno dieci giorni prima della seduta.

E' ammessa la convocazione d'urgenza; in tale caso l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti in discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, in applicazione di quanto previsto al successivo art. 14 in tema di validità delle sedute.

In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato sino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'Assemblea e al Direttore Generale dell'ATS.

6. Ogni componente può porre mozioni da sottoporre all'Assemblea. La mozione consiste in un invito rivolto al Presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza di competenza dell'ATS anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione.

Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione stessa.

7. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al Presidente della Assemblea distrettuale e della Conferenza dei sindaci (sezione Metropolitana), che assicurano la risposta entro 30 giorni.

8. Il Presidente convoca l'Assemblea di norma almeno due volte all'anno.

9. La convocazione dell'Assemblea è trasmessa per conoscenza all'ATS

Art. 13

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale partecipano senza diritto di voto:

- a) il Presidente dell'Assemblea distrettuale;
- b) il Direttore di Distretto dell'ATS
- c) altri dirigenti e/o funzionari e/o rappresentanti delle organizzazioni e degli enti distrettuali che il Presidente ritiene utile convocare per la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario, sociale che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio dell'Ambito distrettuale, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, l'Assemblea è integrata da rappresentanti degli enti stessi, che vi partecipano senza diritto di voto. Gli enti sono convocati dal Presidente.

Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati accreditati e/o a contratto che gestiscono servizi sanitari, sociosanitari e sociali, operanti ai sensi della vigente normativa e non aventi carattere di temporaneità. Sono comunque esclusi da tale rappresentanza i comuni e le ATS.

Art. 14

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei sindaci dell'Ambito distrettuale, in prima convocazione, è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.
2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
3. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di ventiquattro ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
4. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
5. Ogni proposta messa in votazione dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti.
6. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
7. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
8. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
9. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti, quando previsto, sono svolte nell'interno dell'Ufficio di Piano.
10. Le adunanze sono pubbliche, salvo i casi in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

Art. 15

Pubblicità degli atti

1. Di ciascuna riunione è redatto un verbale che deve evidenziare con chiarezza le decisioni assunte in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa, in via telematica, ai componenti l'Assemblea, al Presidente della Assemblea distrettuale, al Direttore Generale della ATS e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell'ATS. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vice Presidente.
2. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'Ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito territoriale e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Art. 16

Diritti di partecipazione dei cittadini

L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale, le loro organizzazioni, le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sono svolte dai rispettivi Presidenti.

Art. 18

Deleghe

Ogni Sindaco può delegare a partecipare all'Assemblea dei Sindaci del Distretto o all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale un proprio rappresentante, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta oppure permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.

Art. 19

Cessazione degli incarichi

In qualunque caso di cessazione di incarico presso il Comune da parte del Presidente, del Vice Presidente della Assemblea dei Sindaci del Distretto e della Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale prima della naturale scadenza del loro mandato è necessario provvedere ad una nuova elezione. Ciò è valido anche per le cariche elettive.

Art. 20

Consultazioni/votazioni a distanza

1. I presidenti dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale possono, a fini conoscitivi/consultativi e/o in casi d'urgenza, invitare i propri componenti ad esprimere il proprio parere tramite consultazione/votazione a distanza in relazione ad argomenti di cui si ritenga necessario/importante il parere dei Sindaci o loro delegati.
2. Nel caso in cui i componenti degli organismi istituzionali sopradescritti siano chiamati ad esprimere il proprio parere tramite consultazione a distanza sugli argomenti indicati dal Presidente, l'esito sarà ratificato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto/dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale nella prima seduta utile e le risultanze riportate a verbale.
3. Le consultazioni a distanza devono essere rese tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 21

Accesso agli atti

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti adottati dagli organismi di cui al presente regolamento è esercitato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art.22

Modifiche al regolamento

La Conferenza dei Sindaci può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccolga la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

Art. 23

Approvazione regolamento

Il presente regolamento è esecutivo in seguito all'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci. Esso viene successivamente recepito dall'ATS con delibera del Direttore Generale ed inviato per competenza al Presidente di Regione Lombardia.



Art. 24

Norma finale

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle normative vigenti con particolare riferimento alle norme in tema di inconfiribilità e incompatibilità.